

## **Cessazioni dal servizio del personale della scuola per l'anno 2015**

Il MIUR con il [Decreto Ministeriale 886 del 1 dicembre 2014](#) e la relativa [nota applicativa 8851 del 11 dicembre 2014](#) ha fornito indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazione dal servizio per il personale della scuola con decorrenza 1° settembre 2015.

Con i due atti si fissa la scadenza tassativa per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio entro **il 15 gennaio 2015**.

Per i **dirigenti scolastici** il termine per la presentazione delle istanze è il **28 febbraio 2015** come previsto dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della Dirigenza. L'eventuale recesso deve essere prodotto entro la stessa data.

### **Modalità di presentazione delle domande**

La modalità di presentazione delle domande di pensione e delle eventuali revoche prevede due fasi distinte:

1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via *web* POLIS "istanze on line" disponibile nel sito Internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). È consigliabile procedere fin da ora alla registrazione; sul sito della FLC CGIL è disponibile una [guida](#) che illustra le procedure da seguire per la **registrazione**.
2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell'INPS gestione ex INPDAP nei seguenti modi:
  - presentazione della domanda on line,
  - presentazione della domanda tramite contact center integrato,
  - presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato
  - al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in modalità cartacea.
3. L'art. 2 del Decreto Ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario che risultasse privo dei requisiti previsti per il 2015; l'accertamento del diritto è di competenza degli Uffici Territoriali degli USR o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Nel caso risultasse la mancanza del diritto alla pensione, gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno informare il personale interessato che ha la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni.

**È importante che nella domanda di cessazione tutti i lavoratori dichiarino la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non si sia maturato il diritto a pensione.**

### **Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 - Requisiti ante Fornero**

La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico **facendo salvo però il diritto all'applicazione della precedente normativa** per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il **31 dicembre 2011**.

I requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico secondo **la precedente normativa (entro il 31 dicembre 2011)** sono:

#### Vecchiaia

- 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
- 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

#### Anzianità

- 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

#### Quota

- 60 anni di età e 36 anni di contribuzione - quota 96
- 61 anni di età e 35 anni di contribuzione - quota 96

Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

***Per le sole donne*** resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall'art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l'accesso alla pensione con **57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva**. Il pensionamento è consentito dall'1/9/2015 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2014 e che venga esercitata l'opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.

## **Nuove regole per l'accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 – Riforma Fornero**

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i **nuovi requisiti** dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia, per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi:

- 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento a riposo d'ufficio)
- 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2015.

Pensione anticipata:

- **per le donne** si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015, e senza nessun arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
- **per gli uomini** si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015 e senza nessun arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.

**È attualmente prevista una penalizzazione** sul calcolo della pensione anticipata per chi abbia meno di 62 anni di età, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria. Nella **legge di stabilità 2015**, in discussione in Parlamento, **tale penalizzazione potrebbe essere eliminata** se il Senato confermerà quanto già previsto in prima lettura dalla Camera.

## **Trattenimento in servizio**

Con il Decreto legge 90/14 convertito nella legge 114/14 è stato abolito l'istituto del mantenimento in servizio salvo che per il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi.

L'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio non oltre i 70 anni di età esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di vecchiaia.

Dal 1 gennaio 2012 viene meno il concetto di massima anzianità contributiva (40 anni) e quindi non sono più applicabili le norme che a questa facevano riferimento.

## Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Saranno collocati a **riposo d'ufficio** coloro che:

- entro il 31 agosto 2015 compiranno i 65 anni di età avendo maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti ante riforma Fornero (40 anni di contribuzione, quota 96, 65 anni per uomini e donne, 61 anni come opportunità riservata alle donne).
- entro il 31 agosto 2015 matureranno i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini).

Le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che potrebbero avere una penalizzazione della pensione nel caso non abbiano compiuto i 62 anni (salvo modifiche normative).

- entro il 31 agosto 2015 matureranno il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi).

In tutti questi casi è obbligatorio, da parte dell'amministrazione, il preavviso di 6 mesi (**entro il 28 febbraio 2015**).

## Informazioni e consulenza

Presso tutte le sedi della **FLC CGIL** e dell'**INCA CGIL** (in [Italia](#) e all'[estero](#)) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.

Data la delicatezza e la complessità dei calcoli, necessari per determinare l'ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase successiva dal patronato **INCA CGIL**, che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità.

**Consulenza e patrocinio sono del tutto gratuiti.**